

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove *Faq* sul concordato preventivo biennale

Cpb, integrativa a effetto ampio

Sì all'utilizzo della dichiarazione per gli errori e le omissioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l'adesione al concordato preventivo biennale può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni. L'integrativa è valida purché, dalla rimozione di questi ultimi, risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d'imposta ovvero un minor credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro lo scorso 31 ottobre, restando ferma, in detta ipotesi, l'irrogazione delle sanzioni. Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate e pubblicati lo scorso 9 dicembre sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), in merito a talune criticità ancora presenti (Faq) in tema di concordato preventivo biennale, di cui al dlgs 13/2024.

La prima criticità (Faq n. 1) riguarda i contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre scorso, non hanno ancora accettato la proposta concordataria; sul punto, non risulta chiaro a quale data debba essere verificata la posizione debitoria, di cui al comma 2 dell'art. 10 del dlgs 13/2024, per l'accesso al citato istituto.

Stante il fatto che la disciplina non individua puntualmente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al concordato, l'Agenzia delle entrate ritiene che la verifica deve essere fatta alla data di accettazione dell'accordo (quindi entro il 12/12/2024).

La seconda domanda (Faq n. 2) riguarda i contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa entro il prossimo 12 dicembre, esclusivamente finalizzata all'adesione al concordato, senza apportare modifiche al contenuto della dichiarazione originaria; in tal caso si precisa che, in virtù delle par-

ticolari circostanze, non si rendono applicabili le sanzioni, restando fermo l'impianto sanzionatorio nel qual caso la dichiarazione integrativa sia finalizzata contemporaneamente all'adesione al patto e alla correzione di errori. È stato chiesto (Faq n. 3) di conoscere se alla riapertura dei termini per l'adesione al concordato possano accedere i contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa, oltre che per aderire al patto anche al fine di correggere errori od omissioni della dichiarazione presentata entro lo scorso 31 ottobre.

L'Agenzia delle entrate richiama il secondo periodo dell'art. 1 del dl 167/2024 e, in base al tenore letterale della citata norma, ritiene che la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l'adesione al concordato, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi, risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d'imposta ovvero un minor credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre scorso; in tal caso, restano applicabili le sanzioni e l'applicazione dell'art. 13 del dlgs 472/1997.

Con l'ulteriore risposta (Faq n. 4) l'agenzia interviene per sciogliere i dubbi in merito all'eventuale versamento con ravvedimento operoso della maggiorazione, ai sensi dell'art. 20 del dlgs 13/2024 e, sul punto, l'Agenzia delle entrate ritiene che, anche ai contribuenti Isa, che aderiscono al patto entro il prossimo 12 dicembre e ai quali non si applica il differimento al 16/01/2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette, come previsto recentemente in sede di conversione del dl 185/2024, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2

dell'art. 20 citato.

Nella considerazione, però, che la maggiorazione dell'acconto richiede l'adesione al concordato, la violazione riferita al versamento della detta maggiorazione è ravvisabile solo nei casi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l'adesione al concordato; resta inteso che il pagamento della seconda rata dell'acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre scorso, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio e che l'omesso o tardivo pagamento, sia della seconda rata d'acconto sia della maggiorazione, può essere regolarizzato con il pagamento delle relative sanzioni e interessi, avvalendosi del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del dlgs 472/1997.

Con l'ultima risposta (Faq n. 1), in merito alla preclusione di accesso determinata dalla presenza, nel 2023, di redditi esenti o non imponibili, posto quanto indicato in una precedente risposta (Faq n. 8 di ottobre 2024), l'agenzia precisa che, ai fini del raggiungimento della soglia, di cui alla lett. b-bis), comma 1 dell'art. 11 del dlgs 13/2024, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come le plusvalenze esenti (Pex), derivanti dalla cessione delle partecipazioni d'impresa oppure i dividendi percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa. (riproduzione riservata)

© Riproduzione riservata

